



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "M. CALDERINI - G. TUCCIMEI"
Sede operativa: Via Telemaco Signorini 78, 00125 ROMA - Tel. 0652360728 Fax 0652354806
Sede legale: Via Costantino Beschi 12, 00125 ROMA - Tel. 0652350169 Fax 0652369245
Sito web: www.viabeschi.gov.it
E-mail: mic8bx00r@istruzione.it

Prot. 3945/A19/a
Circolare n. 401

Roma, 03.06.2014

All'Albo

Al personale docente e non docente
di tutto l'Istituto

Oggetto: Innovazioni in merito ad assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 2 del 17/02/2014.

Facendo seguito alla circolare interna prot. 2510/A19/a del 04.04.2014, di medesimo oggetto, si informa tutto il personale che il MIUR, con avviso del 29 maggio 2014, ha precisato che la Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 2 del 17/02/2014 e le disposizioni di dettaglio contenute nella nota prot. 5181 del 22.04.2014 sono efficaci esclusivamente nei confronti del personale Amministrativo in servizio nel M.I.U.R. e non riguardano in alcun modo il Personale Scolastico.

Pertanto, in caso di assenza per visite specialistiche, terapie, prestazioni diagnostiche, il dipendente deve presentare la richiesta al dirigente scolastico **con congruo anticipo**, specificando a quale delle seguenti diverse tipologie di assenza intende ricorrere:

- **permesso breve** (da recuperare entro i due mesi successivi) in misura non superiore alla metà delle ore di servizio della giornata (al massimo due ore per il personale docente);
- **permesso retribuito** da giustificare con certificazione dell'avvenuta prestazione;
- **assenza per malattia**, con perdita del trattamento economico accessorio, da giustificare mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive (la giustificazione, ad esempio, che le medesime potevano essere effettuate solo in orari coincidente con quello di lavoro), come precisato dal Decreto Legge n. 98 del 2011 e dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.10/2011;
- **ferie** - per i docenti è prevista dall'art. 13, comma 9, del CCNL/06-09 la possibilità di fruire 6 giorni di ferie durante lo svolgimento dell'attività didattica, purché sia possibile sostituire il docente con altro in servizio nella stessa sede e non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per l'istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Eleonora Occipite Di Prisco